



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci,
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2024, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 32230/2024 R.G. promossa da:
RONCI VINCENZO, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Laura Dipaola
contro:

INPS in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 09.09.2024, Ronci Vincenzo adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001641418 e il sotteso l'avviso di accertamento n. 7002.20/02/20190026201 per insussistenza del debito contributivo

Deduceva che tra la notifica dell'avviso di accertamento n. 7002.20/02/2019002620, avvenuta il 20.02.2019, e la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001641418, avvenuta il 14.08.2024, erano trascorsi oltre cinque anni; eccepiva pertanto l'estinzione del debito contributivo per intervenuta prescrizione quinquennale. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'Inps che chiedeva il rigetto della domanda.

All'esito dell'udienza del 20 novembre 2024, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.

OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

La domanda di accertamento negativo del credito contributivo sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta è fondata esclusivamente sull'eccezione di prescrizione quinquennale.



In particolare secondo la parte ricorrente tra il 20.02.2019, data di notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione, e il 14.08.2024, data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, sarebbero decorsi oltre cinque anni.

L'assunto è infondato in quanto ai fini del calcolo del termine di prescrizione, deve tenersi conto anche della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale *medio tempore* intervenuta.

Nello specifico l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "*Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*", dispone, al comma 2: "*I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*".

Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni, per effetto dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, il cui comma 9 dispone: "*I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*".

Computando quindi anche i termini di sospensione (129 + 182), deve escludersi che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione fosse già spirato il termine di prescrizione quinquennale.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc; quindi la parte ricorrente va condannata a rifondere all'Inps le spese di lite liquidate come in dispositivo.

Nulla nei confronti dell'Inps che è rimasto contumace.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO;



**CONDANNA RONCI VINCENZO A RIFONDERE ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE
LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.**

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Roma, 20 novembre 2024

La Giudice

Daniela Bracci

